

DELIBERAZIONE N. DC/2025/00009 (PROPOSTA N. DPC/2024/00099)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/02/2025

ARGOMENTO N. 135

Oggetto: Modifica Regolamento di Polizia Urbana Comunale (RPU)

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 14:13, nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste il Segretario Generale Pasquale MONEA

Fungono da scrutatori i signori Beatrice BARBIERI , Valerio FABIANI , Alberto LOCCHI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Cecilia DEL RE	Michela MONACO
Edoardo AMATO	Alessandro Emanuele DRAGHI	Guglielmo MOSSUTO
Caterina ARCIPRETE	Valerio FABIANI	Dmitrij PALAGI
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI	Renzo PAMPALONI
Cristiano BALLI	Giovanni GANDOLFO	Vincenzo Maria PIZZOLO
Patrizia BONANNI	Giovanni GRAZIANI	Enrico RICCI
Paolo BAMBAGIONI	Francesco GRAZZINI	Massimo SABATINI
Beatrice BARBIERI	Alessandra INNOCENTI	Luca SANTARELLI
Marco BURGASSI	Alberto LOCCHI	Eike Dieter SCHMIDT
Francesco CASINI	Lorenzo MASI	Marco SEMPLICI
Andrea CIULLI	Luca MILANI	Angela SIRELLO
Stefania COLLESEI		

Risulta presente la Sindaca Sara FUNARO

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Matteo CHELLI	Enrico CONTI	
---------------	--------------	--

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che l'art. 109 del TULPS prevede sia per i gestori professionali che per coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario, l'obbligo di registrazione degli alloggiati i quali devono essere muniti di idoneo documento di identità, e l'inoltro dei dati medesimi alla Competente Questura nelle 24 ore successive dalla data di primo ingresso

Che con circolare prot. 38138 del 18 novembre 2024, il Ministero dell'Interno pone in evidenza i rischi per la sicurezza pubblica in tutti i casi in cui non si proceda alle verifiche di cui sopra, ritenendo per tali ragioni lo strumento della key box e del check-in online modalità in grado di eludere il richiamato concreto accertamento della identità dei soggetti alloggiati

Rilevato che la richiamata circolare Ministeriale nello specifico evidenzia *“che la gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza individuazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività*

Richiamato l'art. 19-bis del Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132\2018, attraverso il quale si dispone che gli obblighi di cui all'art. 109 TULPS siano applicabili anche a locazioni o sublocazioni di durata inferiore a 30 giorni

Che in considerazione della rilevante vocazione turistica della città di Firenze, ogni anno visitata da diversi milioni di persone, e del notevole incremento di strutture ricettive di tipo b&b, affittacamere o locazioni turistiche brevi, tanto che ad oggi si contano circa 17 mila attività registrate sui portali istituzionali, si rende necessario prevedere una regolamentazione di dettaglio in grado di temperare la libera iniziativa economica dei privati con quella della sicurezza, del decoro e della vivibilità della città

Considerato peraltro che lo strumento della Key-box viene spesso fissato con metodi di fortuna, sia sulle facciate dei palazzi, sia su altri supporti aventi diversa destinazione pubblica, come le rastrelliere delle biciclette, tale da pregiudicare le citate finalità perseguite

Che tale regolamentazione può essere contenuta all'interno del vigente Regolamento di Polizia Urbana Comunale (RPU), approvato con Deliberazione di C.C. n. 69\2008 e s.m.i., volto a dettare norme di tutela del decoro, della sicurezza e della civile convivenza in città

Nello specifico all'interno del RPU verrà introdotto un nuovo art. 20 bis così come di seguito indicato:

1. *Al fine di perseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica e di decoro urbano si introducono i seguenti divieti:*
 - A. *Esigenze di sicurezza pubblica: allo scopo di assicurare il rigoroso rispetto di quanto disposto dall'art.109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e di quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Interno, prot. 38138 del 18.11.2024, nonché di rendere più agevoli le*

attività di controllo da parte degli organi di polizia competenti, è sempre vietato l'uso delle Key box, tastiere a codice numerico e alfanumerico o di altri apparecchi analoghi destinati a contenere o fornire chiavi, codici etc., atti a permettere l'accesso ad edifici o appartamenti senza la presenza del gestore o suo incaricato, ovunque questi vengano posizionati

B. Esigenze di decoro urbano: è comunque sempre vietato per la tutela del decoro urbano, l'uso degli strumenti di cui sopra quando gli stessi prospettino su aree pubbliche, su strade pubbliche o aperte al pubblico, qualunque sia la natura del supporto su cui siano posizionati. Resta altresì consentita l'installazione di massimo un tastierino a codice numerico e alfanumerico per edificio su pubblica strada, a condizione che l'installazione e la gestione dei codici di accesso, siano stati autorizzati dal condominio ai sensi dell'art. 1136 del Codice Civile.

2. Entro 10 gg dall'entrata in vigore della presente modifica regolamentare, tutti coloro che hanno in uso gli strumenti di cui al comma 1 lettera B del presente articolo, dovranno procedere alla loro rimozione. Decorso tale termine, nei casi di accertata inottemperanza o di nuova installazione, la Polizia Municipale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi e quindi alla loro materiale rimozione

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 lettera A, verrà sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, così come previsto dalla normativa nazionale vigente in materia

4. La fattispecie prevista da comma 1 lettera B del presente articolo verrà sanzionata in via autonoma ai sensi dell'art. 42 comma 1bis del presente Regolamento

5. Tutti i soggetti obbligati alla trasmissione alla locale Questura dei dati anagrafici relativi alle persone ospitate, ai sensi dell'art. 109 TULPS, dovranno osservare nel dettaglio tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed adempiere alle disposizioni di cui all'art. 109 TULPS

Ritenuto, alla luce di quanto sopra disciplinato, inoltre necessario modificare l'art. 42 comma 1bis del RPU il quale verrà così come di seguito riscritto:

Chiunque viola le disposizioni contenute all'interno dell'art. 15 comma 1 lettera a) e all'interno dell'art. 20bis, comma 1 lettera B del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80 a euro 500, con pagamento in misura ridotta di euro 400, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della legge n. 689\81

Con la presente in sede di modifica del Richiamato RPU si ritiene ulteriormente opportuno integrare l'art. 25 intitolato "rumore e schiamazzi per le strade" procedendo, anche alla luce delle richieste delle associazioni di

categoria, alla disciplina del fenomeno dell'utilizzo di strumenti di amplificazione della voce, da parte delle guide turistiche, in grado di arrecare disturbo agli altri frequentatori della città, sia turisti che cittadini e creare condizioni di turbativa della pacifica convivenza tra i consociati.

Che, per quanto sopra esposto all'interno del citato articolo 25 del RPU, verrà introdotto un nuovo comma 1bis il cui testo, sarà scritto così come di seguito indicato:

- a. *È vietato condurre persone (singoli o gruppi) illustrando la città per qualsiasi scopo (turistico, didattico etc.) e per qualsiasi numero di partecipanti con strumenti atti all'amplificazione della voce.*
- b. *Chi conduce per finalità turistiche, gruppi con più di otto persone (escluso il conduttore) deve utilizzare sistemi di comunicazione wireless con trasmettitore e ricevitori dotati di cuffia.*

Visto che è stato presentato un emendamento di Giunta che ha avuto parere di regolarità tecnica positiva (allegato in calce);

Dato atto che sono stati presentati n. 6 emendamenti, che hanno avuto parere di regolarità tecnica ed esito come da tabella allegata:

	PROPONENTE	TIPOLOGIA	PARERE REG. TECNICA	ESITO
Em. 1	Palagi	Aggiuntivo	POSITIVO	RESPINTO
Em. 2	Palagi	Modificativo	POSITIVO	RESPINTO
Em. 3	Palagi	Aggiuntivo	NEGATIVO	RESPINTO
Em. 1	Santarelli	Aggiuntivo	POSITIVO	RESPINTO
Em. 2	Santarelli	Aggiuntivo	POSITIVO	RITIRATO
Em. 3	Santarelli	Aggiuntivo	NEGATIVO	RITIRATO
Em. 4	Santarelli	Aggiuntivo	NEGATIVO	RESPINTO

Considerato che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- Il parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267\00
- Gli artt. 42 e 48 del D.lgs 267\00

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
- Di modificare, per tutte le ragioni in premessa indicate il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, di cui alla Delibera di C.C. n. 69 del 24.07.2008 e s.m.i. introducendo all'interno della detta norma regolamentare, un nuovo articolo 20bis così come di seguito specificato:

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica e di decoro urbano si introducono i seguenti divieti:

- A. *Esigenze di sicurezza pubblica: allo scopo di assicurare il rigoroso rispetto di quanto disposto dall'art.109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e di quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Interno, prot. 38138 del 18.11.2024, nonché di rendere più agevoli le attività di controllo da parte degli organi di polizia competenti, è sempre vietato l'uso delle Key box, tastiere a codice numerico e alfanumerico o di altri apparecchi analoghi destinati a contenere o fornire chiavi, codici etc., atti a permettere l'accesso ad edifici o appartamenti senza la presenza del gestore o suo incaricato, ovunque questi vengano posizionati*
- B. *Esigenze di decoro urbano: è comunque sempre vietato per la tutela del decoro urbano, l'uso degli strumenti di cui sopra quando gli stessi prospettino su aree pubbliche, su strade pubbliche o aperte al pubblico, qualunque sia la natura del supporto su cui siano posizionati. Resta altresì consentita l'installazione di massimo un tastierino a codice numerico e alfanumerico per edificio su pubblica strada, a condizione che l'installazione e la gestione dei codici di accesso, siano stati autorizzati dal condominio ai sensi dell'art. 1136 del Codice Civile.*
2. *Entro 10 gg dall'entrata in vigore della presente modifica regolamentare, tutti coloro che hanno in uso gli strumenti di cui al comma 1 lettera B del presente articolo, dovranno procedere alla loro rimozione. Decorso tale termine, nei casi di accertata inottemperanza o di nuova installazione, la Polizia Municipale provvederà al ripristino dello stato dei luoghi e quindi alla loro materiale rimozione*
3. *La violazione del divieto di cui al comma 1 lettera A verrà sanzionata ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico*

delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), così come previsto dalla normativa nazionale vigente in materia

4. *La fattispecie prevista dal comma 1 lettera B del presente articolo verrà sanzionata in via autonoma ai sensi dell'art 42 comma 1bis del presente Regolamento*

5. *Tutti i soggetti obbligati alla trasmissione alla locale Questura dei dati anagrafici relativi alle persone ospitate, ai sensi dell'art. 109 TULPS, dovranno osservare nel dettaglio tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed adempiere alle disposizioni di cui all'art. 109 TULPS*

Di modificare l'art. 42 comma 1bis del RPU che verrà così come di seguito riscritto:

Chiunque viola le disposizioni contenute all'interno dell'art. 15 comma 1 lettera a) e all'interno dell'art. 20bis, comma 1 lettera B, del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80 a euro 500, con pagamento in misura ridotta di euro 400, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della legge n. 689\81

Di ulteriormente, per ragioni di decoro e di civile convivenza, modificare il RPU introducendo all'interno dell'art. 25 un nuovo comma 1bis il cui testo sarà scritto così come di seguito indicato:

- a. *È vietato condurre persone (singoli o gruppi) illustrando la città per qualsiasi scopo (turistico, didattico etc.) e per qualsiasi numero di partecipanti con strumenti atti all'amplificazione della voce.*

- b. *Chi conduce per finalità turistiche, gruppi con più di otto persone (escluso il conduttore) deve utilizzare sistemi di comunicazione wireless con trasmettitore e ricevitori dotati di cuffie*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 14/01/2025	Il Dirigente / Direttore Passaretti Francesco

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli 23: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano,

Cristiano Balli, Patrizia Bonanni, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collese, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Sara Funaro, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Luca Santarelli, Eike Dieter Schmidt, Marco Semplici,

Contrari 4: Alessandro Emanuele Draghi, Giovanni Gandolfo, Guglielmo Mossuto, Angela Sirello,

Astenuti 4: Francesco Casini, Francesco Grazzini, Lorenzo Masi, Dmitrij Palagi,

Non votanti 4: Paolo Bambagioni, Cecilia Del Re, Alberto Locchi, Massimo Sabatini,

essendo presenti 35 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA EMENDATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Assiste il Segretario Generale Pasquale MONEA

Fungono da scrutatori i signori Beatrice BARBIERI , Valerio FABIANI , Alberto LOCCHI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Stefania COLLESEI	Guglielmo MOSSUTO
Edoardo AMATO	Alessandro Emanuele DRAGHI	Dmitrij PALAGI
Caterina ARCIPRETE	Valerio FABIANI	Renzo PAMPALONI
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Cristiano BALLI	Giovanni GRAZIANI	Enrico RICCI
Patrizia BONANNI	Alessandra INNOCENTI	Massimo SABATINI
Paolo BAMBAGIONI	Alberto LOCCHI	Luca SANTARELLI
Beatrice BARBIERI	Lorenzo MASI	Eike Dieter SCHMIDT
Marco BURGASSI	Luca MILANI	Marco SEMPLICI
Andrea CIULLI	Michela MONACO	Angela SIRELLO

Risulta presente la Sindaca Sara FUNARO

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Francesco CASINI	Enrico CONTI	Giovanni GANDOLFO
Matteo CHELLI	Cecilia DEL RE	Francesco GRAZZINI

Favorevoli 22: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Patrizia Bonanni, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collese, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Sara Funaro, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Luca Milani, Michela Monaco, Renzo Pampaloni, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Luca Santarelli, Marco Semplici,

Contrari 1: Guglielmo Mossuto,

Astenuti 2: Lorenzo Masi, Dmitrij Palagi,

Non votanti 6: Paolo Bambagioni, Alessandro Emanuele Draghi, Alberto Locchi, Massimo Sabatini, Eike Dieter Schmidt, Angela Sirello,

essendo presenti 31 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 2			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
21/01/2025	05/02/2025	30/01/2025	Favorevole
Commissione Consiliare 8			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
21/01/2025	05/02/2025	30/01/2025	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale Monea

IL PRESIDENTE

Cosimo Guccione

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.